



CONDIZIONI DI POLIZZA

La Polizza Donazione Facile **Banca Donatario** è emessa da
Stewart Title Europe Ltd

Sede legale in Junction Business Centre, 1st Floor, Sqaq Lourdes, St Julian's SWQ 3334 Malta
e sede secondaria in Via G. Mengoni 4, 20121, Milano, Italia (la "**Compagnia**").

POLIZZA DONAZIONE FACILE BANCA DONATARIO

Edizione 01/2021

Il Contraente ha versato alla Compagnia il premio e le sue eventuali integrazioni al fine di beneficiare dell'Indennizzo oggetto della Polizza. La Compagnia riconosce l'Indennizzo previsto nei termini, alle condizioni e con le esclusioni indicate in Polizza, come modificata ed integrata tempo per tempo.

Sottoscritto in nome e per conto di

STEWART TITLE EUROPE LTD



Il Contraente

Stewart Title Europe Ltd
Succursale italiana, Via G. Mengoni n. 4, 20121, Milano
tel: +39 02 303 15126 fax: +39 02 407 46075

P.IVA, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale n. 11514340964; REA n. 2608685

stewarteu.com

Stewart Title Europe Ltd è una compagnia assicurativa autorizzata dalla Malta Financial Services Authority. Registrata a Malta al n. C 97240. Sede legale Junction Business Centre, 1st Floor, Sqaq Lourdes, St Julian's SWQ 3334 Malta.

1. DEFINIZIONI

Ai fini della presente Polizza, i termini e le espressioni sotto riportate avranno il seguente significato:

- (a) **Assicurato:** il soggetto che ha erogato il Finanziamento, nonché qualsiasi soggetto che successivamente alla concessione del Finanziamento sia titolare del credito garantito dall'ipoteca concessa a garanzia del Finanziamento oppure divenga titolare dell'ipoteca stessa.
- (b) **Capitale:** l'importo del capitale erogato al Donatario in sede di Finanziamento.
- (c) **Codice Civile o c.c.:** il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 e successive modifiche.
- (d) **Compagnia:** Stewart Title Europe Ltd, sede legale Junction Business Centre, 1st Floor, Sqaq Lourdes, St Julian's SWQ 3334 Malta, registrata a Malta al numero C 97240 la quale agisce tramite la propria succursale italiana
- (e) **Contraente:** il Donatario o suoi aventi causa a titolo universale e l'eventuale terzo acquirente dell'Immobile a cui si trasferisca il Finanziamento.
- (f) **Data di Notificazione:** la data di notificazione al Donatario della domanda giudiziale di riduzione ai sensi delle applicabili disposizioni del c.c.
- (g) **Data di Polizza:** la data riportata nell'Allegato A/Frontespizio.
- (h) **Donante:** il soggetto indicato come disponente dell'Immobile nell'atto di donazione il cui nominativo è riportato nell'Allegato A/Frontespizio.
- (i) **Donatario:** il soggetto ricevente l'Immobile nell'atto di Donazione e indicato nell'Allegato A/Frontespizio, che rivesta alla Data di Polizza la qualità di legittimario del Donante ai sensi dell'art. 536 c.c.
- (j) **Donazione:** l'atto di donazione indicato nell'Allegato A/Frontespizio intervenuto tra Donante e Donatario. La dichiarazione di nullità, annullamento, risoluzione, revocazione, nonché la retrocessione dell'Immobile al Donante da parte del Donatario e comunque il venir meno della Donazione o dei suoi effetti – fuorché i casi di sua riduzione – faranno venir meno la copertura della Polizza.
- (k) **Evento Notificato:** per la definizione si rinvia all'Articolo 3.
- (l) **Finanziamento:** il debito contratto dal Donatario nei confronti dell'Assicurato, come indicato nell'Allegato A/Frontespizio, garantito dall'ipoteca gravante sull'Immobile.

Stewart Title Europe Ltd
Succursale italiana, Via G. Mengoni n. 4, 20121, Milano
tel: +39 02 303 15126 fax: +39 02 407 46075

P.IVA, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale n. 11514340964; REA n. 2608685

stewarteu.com

Stewart Title Europe Ltd è una compagnia assicurativa autorizzata dalla Malta Financial Services Authority. Registrata a Malta al n. C 97240. Sede legale Junction Business Centre, 1st Floor, Sqaq Lourdes, St Julian's SWQ 3334 Malta.

-
- (m) **Giorno Lavorativo:** un giorno di apertura per lo svolgimento dell'ordinaria attività delle banche e delle imprese di assicurazione a Milano.
 - (n) **Immobile:** l'immobile oggetto della Donazione e descritto o indicato nell'Allegato A/Frontespizio.
 - (o) **Indennizzo:** quanto dovuto dalla Compagnia ai sensi di Polizza, nei termini, alle condizioni e con le esclusioni indicati in Polizza, come modificata ed integrata tempo per tempo.
 - (p) **Ipoteca:** l'ipoteca descritta nell'Allegato A/Frontespizio iscritta o da iscriversi a garanzia del Finanziamento.
 - (q) **Legittimario:** il/i Legittimario/i – come definito/i dalle normative vigenti in rapporto al Donante – che agisca/agiscano (“**Richiesta dell'Erede**”) avendone titolo e sussistendo i presupposti di legge nei confronti del Donatario ex artt. 560 e 561 c.c. in riduzione della Donazione o nei confronti del terzo acquirente, Contraente ai sensi della Polizza, ex. art. 563 c.c. in restituzione dell'Immobile.
 - (r) **Massimale:** la somma massima che la Compagnia si impegna a pagare per le garanzie prestate dalla Polizza come indicata nell'Allegato A/Frontespizio. Il Massimale non potrà in ogni caso eccedere il valore dell'Ipoteca.
 - (s) **Momento Obbligo di Indennizzo (MOI):** il momento in cui la Compagnia riceve copia autentica della sentenza definitiva che, in accoglimento della Richiesta dell'Erede, dichiara la riduzione della Donazione cui consegue la restituzione dell'Immobile ai sensi dell'art. 561 c.c. o, nel caso in cui il Contraente sia un terzo acquirente dell'Immobile, la restituzione dell'Immobile ex art. 563 c.c.

2. COPERTURA

Ferme restando le esclusioni dalla copertura previste, nonché i termini, le condizioni e le pattuizioni di cui alla Polizza, come modificata ed integrata tempo per tempo, la Compagnia indennizzerà l'Assicurato contro il rischio di perdita dell'Ipoteca sull'Immobile a seguito della sentenza definitiva che, in accoglimento della Richiesta dell'Erede, dichiara la riduzione della Donazione cui consegue la restituzione dell'Immobile ai sensi dell'art. 561 c.c. o, nel caso in cui il Contraente sia un terzo acquirente dell'Immobile, la restituzione dell'Immobile ex art. 563 c.c.

3. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Ai fini del pagamento dell'Indennizzo e fatti salvi gli altri requisiti di comunicazione di cui all'Articolo 7 della Polizza, il Contraente e/o l'Assicurato dovranno comunicare alla Compagnia, entro 15 Giorni Lavorativi, qualsiasi Richiesta dell'Erede avanzata nei confronti del Donatario (a norma dell'art. 560 c.c.) o nei confronti del terzo acquirente divenuto Contraente (a norma dell'art. 563 c.c.) (“**Evento Notificato**”), da parte di un Legittimario in relazione all'Immobile, sia

Stewart Title Europe Ltd
Succursale italiana, Via G. Mengoni n. 4, 20121, Milano
tel: +39 02 303 15126 fax: +39 02 407 46075

P.IVA, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale n. 11514340964; REA n. 2608685

stewarteu.com

Stewart Title Europe Ltd è una compagnia assicurativa autorizzata dalla Malta Financial Services Authority. Registrata a Malta al n. C 97240. Sede legale Junction Business Centre, 1st Floor, Sqaq Lourdes, St Julian's SWQ 3334 Malta.

nell'ambito di una procedura giudiziale (ad esempio con atto di citazione) sia in altro modo (ad esempio per corrispondenza) e di cui siano comunque a conoscenza. A tale comunicazione, il Contraente e l'Assicurato dovranno allegare, qualora ne siano in possesso, copia della Richiesta dell'Erede, ogni altro documento correlato, e fornire ogni altra informazione utile alla valutazione della richiesta.

Entro 30 Giorni Lavorativi dal ricevimento della suddetta comunicazione (ovvero dal ricevimento della prima di tali comunicazioni, nel caso in cui la Compagnia riceva più di una comunicazione) e della documentazione correlata, la Compagnia effettuerà le opportune indagini al fine di stabilire se la fattispecie concreta rientri o meno nell'ambito di applicazione della Polizza.

Se, a seguito delle indagini di cui al paragrafo che precede, la Compagnia ha stabilito che l'Evento notificato non risulta coperto dalla Polizza, ne dà tempestiva comunicazione all'Assicurato, specificandone i motivi.

Se, invece, la Compagnia ha stabilito che l'Evento Notificato risulta coperto dalla presente Polizza, la stessa Compagnia può alternativamente:

- (i) se lo ritiene opportuno, procedere al pagamento dell'Indennizzo senza attendere il MOI; oppure
- (ii) sospendere il pagamento dell'Indennizzo sino al MOI.

Nel caso in cui la Compagnia notifichi all'Assicurato l'intenzione di procedere al pagamento dell'Indennizzo senza attendere il MOI, la Compagnia verserà l'Indennizzo entro i 15 Giorni Lavorativi successivi.

In ogni caso, la Compagnia verserà l'Indennizzo entro 15 Giorni Lavorativi dal MOI, ovvero, qualora si fosse addivenuti a una transazione in relazione a una Richiesta dell'Erede, con il previo consenso scritto della Compagnia, entro 15 Giorni Lavorativi dal giorno in cui la Compagnia abbia avuto notizia della stipulazione della transazione.

4. IMPORTO DELL'INDENNIZZO

L'importo dell'Indennizzo spettante ai sensi della presente Polizza sarà pari al minore tra:

- (a) il Massimale, come stabilito ai sensi della Polizza; e
- (b) il Capitale residuo del Finanziamento alla Data di Notificazione. L'importo dell'Indennizzo dovuto ai sensi della Polizza sarà ridotto:
 - (i) del Capitale che deve risultare rimborsato ai sensi del contratto di Finanziamento, ma che non è stato pagato alla Data di Notificazione; nonché
 - (ii) del Capitale eventualmente rimborsato dal debitore del Finanziamento dopo la Data di Notificazione.

Stewart Title Europe Ltd
Succursale italiana, Via G. Mengoni n. 4, 20121, Milano
tel: +39 02 303 15126 fax: +39 02 407 46075

P.IVA, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale n. 11514340964; REA n. 2608685

stewarteu.com

Stewart Title Europe Ltd è una compagnia assicurativa autorizzata dalla Malta Financial Services Authority. Registrata a Malta al n. C 97240. Sede legale Junction Business Centre, 1st Floor, Sqaq Lourdes, St Julian's SWQ 3334 Malta.

Resta inteso che qualora il rimborso del debitore avvenga dopo il pagamento dell'Indennizzo l'Assicurato dovrà versarlo alla Compagnia.

5. DURATA DELLA COPERTURA

La Polizza copre il rischio, in capo all'Assicurato, di perdita della garanzia Ipotecaria sull'Immobile in conseguenza di una Richiesta dell'Erede, sino a prescrizione ovvero sino a rinuncia al diritto di proporre una Richiesta dell'Erede, o alla decadenza da tale diritto, ai sensi delle disposizioni di legge applicabili, ovvero, sino al momento della soddisfazione delle ragioni creditorie derivanti dal Finanziamento.

5.1 RIMBORSO ANTICIPATO DEL FINANZIAMENTO

Successivamente all'emissione della Polizza, in caso di estinzione anticipata del Finanziamento il Contraente ha diritto alla restituzione della parte di premio pagato corrispondente al periodo di garanzia non goduto, al netto di eventuali imposte. In particolare, verrà rimborsata al Contraente la parte di premio non usufruita, a decorrere dal giorno di estinzione del Finanziamento, al netto di eventuali imposte, applicando un criterio proporzionale *ratione temporis* in base al quale l'importo complessivo del premio viene suddiviso per il numero complessivo delle rate del Finanziamento e poi moltiplicato per il numero delle rate residue al momento di estinzione anticipata del Finanziamento al netto di eventuali imposte.

6. ESCLUSIONI

La copertura non troverà applicazione nelle seguenti circostanze, ove esistenti alla Data di Polizza:

- (a) nel caso in cui risulti trascritto nei registri immobiliari un atto di opposizione alla Donazione, ex art. 563 c.c.;
- (b) nel caso in cui l'Assicurato ed il Contraente siano consapevoli che è stata minacciata o intrapresa un'azione legale che possa comportare la restituzione dell'Immobile ai sensi dell'art. 561 c.c..

7. COMUNICAZIONI A CARICO DELL'ASSICURATO E DEL CONTRAENTE

Ogni nuovo Contraente e/o Assicurato ai fini della presente Polizza dovrà dare immediata comunicazione alla Compagnia delle proprie informazioni identificative (incluso, in caso di persona fisica, nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e, in caso di persona giuridica, denominazione, sede legale, codice fiscale e partita IVA).

Il Contraente e l'Assicurato dovranno dare tempestiva comunicazione - in ogni caso nel termine massimo di 15 Giorni Lavorativi - alla Compagnia nel caso vengano a conoscenza di una Richiesta dell'Erede o della minaccia di avanzare una Richiesta dell'Erede. Nell'effettuare tale comunicazione alla Compagnia, il Contraente e l'Assicurato dovranno allegare, qualora ne siano

Stewart Title Europe Ltd
Succursale italiana, Via G. Mengoni n. 4, 20121, Milano
tel: +39 02 303 15126 fax: +39 02 407 46075

P.IVA, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale n. 11514340964; REA n. 2608685

stewarteu.com

Stewart Title Europe Ltd è una compagnia assicurativa autorizzata dalla Malta Financial Services Authority. Registrata a Malta al n. C 97240. Sede legale Junction Business Centre, 1st Floor, Sqaq Lourdes, St Julian's SWQ 3334 Malta.

in possesso, copia della Richiesta dell'Erede, ogni altro documento correlato, e fornire ogni altra informazione utile alla valutazione della richiesta.

Ove l'Assicurato non abbia trasmesso tempestivamente alla Compagnia le suddette comunicazioni e/o documenti, la Compagnia potrà ritenersi sollevata dai propri obblighi, ai sensi di Polizza in relazione alle Richieste dell'Erede oggetto dell'omessa comunicazione ovvero eventualmente seguite all'omessa comunicazione, sempreché la non tempestiva comunicazione abbia causato un pregiudizio alla Compagnia e, in tal caso, esclusivamente nella misura di tale pregiudizio.

8. RESISTENZA IN GIUDIZIO, COLLABORAZIONE DELL'ASSICURATO

La Compagnia avrà il diritto di instaurare e proseguire, a proprie spese, qualsiasi azione o procedimento e compiere qualsiasi altro atto che ritenga, a proprio insindacabile giudizio, necessario o opportuno al fine di far fronte a una Richiesta dell'Erede ovvero a ridurre la perdita o il danno a carico dell'Assicurato. La Compagnia potrà adottare ogni azione opportuna, senza che ne possa derivare, a carico della stessa, alcuna responsabilità, e fermo restando che qualunque azione intrapresa non potrà essere interpretata come una rinuncia, né implicherà rinuncia, da parte della Compagnia, ad alcun diritto o all'applicazione di alcuna previsione di cui alla Polizza. Fermo restando l'onere di difesa del Contraente rispetto a una Richiesta dell'Erede di cui all'Articolo 3 che precede, la Compagnia potrà intervenire, anche mediante intervento adesivo, nel procedimento legale instaurato dal Legittimario nei confronti del Contraente, per resistere alla richiesta.

Ogniqualevolta la Compagnia dovesse instaurare un'azione o promuovere una difesa, come consentito dalle previsioni di Polizza, l'iniziativa intrapresa dalla Compagnia potrà proseguire sino alla decisione finale inappellabile del tribunale competente, con espressa riserva di impugnare, con gli strumenti previsti e a proprio insindacabile giudizio, qualsiasi sentenza o provvedimento avversi.

In ogni caso, ove la Polizza consenta o richieda alla Compagnia di agire o provvedere a resistere in qualsiasi azione e procedimento, il Contraente e/o l'Assicurato garantiranno a tal fine alla Compagnia, nella misura consentita per legge, il diritto di agire o resistere all'azione e sottoscriveranno ogni opportuno documento richiesto dalla Compagnia per tale azione.

Ogniqualevolta fosse ragionevolmente richiesto dalla Compagnia, il Contraente e/o l'Assicurato presteranno alla Compagnia, a spese di quest'ultima, ogni ragionevole assistenza:

- (i) in ogni azione e procedimento, fornendo prove, indicando testimoni, agendo o resistendo nell'azione e procedimento, oppure addivenendo a una transazione; e
- (ii) in ogni altra azione legittima che si renda opportuna o necessaria, a ragionevole giudizio della Compagnia, per far fronte alla richiesta.

Stewart Title Europe Ltd

Succursale italiana, Via G. Mengoni n. 4, 20121, Milano
tel: +39 02 303 15126 fax: +39 02 407 46075

P.IVA, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale n. 11514340964; REA n. 2608685

stewarteu.com

Stewart Title Europe Ltd è una compagnia assicurativa autorizzata dalla Malta Financial Services Authority. Registrata a Malta al n. C 97240. Sede legale Junction Business Centre, 1st Floor, Sqaq Lourdes, St Julian's SWQ 3334 Malta.

Ove la Compagnia dovesse subire un pregiudizio dalla mancata prestazione della ragionevole collaborazione richiesta da parte dall'Assicurato, la Compagnia potrà ritenersi sollevata dai propri obblighi nei confronti dell'Assicurato ai sensi di Polizza, ivi inclusi ogni responsabilità ed obbligo di difesa, azione e prosecuzione di qualsiasi contenzioso, nella misura in cui la Compagnia abbia subito un pregiudizio da tale mancata collaborazione.

9. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La Compagnia non risponderà di eventuali perdite o danni sofferti dall'Assicurato in conseguenza della decisione autonoma, da parte dell'Assicurato, senza il previo consenso scritto della Compagnia – il quale consenso non potrà peraltro essere negato senza un motivo ragionevole – di addivenire a una transazione in relazione a una Richiesta dell'Erede.

10. RIDUZIONE

Tutti i pagamenti effettuati ai sensi della presente Polizza comporteranno una corrispondente riduzione del Massimale al quale sarà ancora possibile attingere per effettuare successivi pagamenti eventualmente dovuti ai sensi della stessa.

11. SURROGAZIONE E RIVALSA

Ogniqualevolta la Compagnia avesse provveduto al pagamento di somme ai sensi della presente Polizza, sarà fatto salvo il diritto della Compagnia di surrogarsi nei diritti dell'Assicurato e di agire in rivalsa nei confronti di terzi, del Donatario, di qualsiasi legittimario, ogni loro avente causa, non rilevando qualsiasi atto eventualmente posto in essere dall'Assicurato che possa aver ridotto i diritti e le facoltà esercitabili dalla Compagnia.

La Compagnia si surrognerà nei diritti e rimedi che sarebbero spettati all'Assicurato, nei confronti di qualunque soggetto se la presente Polizza non fosse stata emessa. L'Assicurato, su richiesta della Compagnia, trasferirà alla stessa tutti i diritti e i rimedi nei confronti di qualunque soggetto, o in relazione a qualsiasi immobile, che dovessero risultare necessari al fine di salvaguardare il diritto di surrogazione e/o rivalsa di cui al presente paragrafo.

Qualora eventuali atti posti in essere dall'Assicurato dovessero comportare una perdita dei diritti di surrogazione e/o rivalsa, la validità della presente Polizza non sarà inficiata, ma in tal caso la Compagnia sarà tenuta ad effettuare il pagamento previsto nella presente Polizza solo in una misura corrispondente alla parte delle eventuali perdite oggetto di Indennizzo eccedente la perdita subita dalla Compagnia in conseguenza della perdita del diritto di surrogazione e/o rivalsa.

12. ESAUSTIVITÀ DEL CONTRATTO

La presente Polizza, unitamente a tutte le eventuali modifiche e integrazioni ad essa accluse da parte della Compagnia, documenta gli accordi intervenuti tra il Contraente e la Compagnia nella loro interezza. A fini interpretativi, la Polizza dovrà essere considerata nella sua interezza.

Stewart Title Europe Ltd

Succursale italiana, Via G. Mengoni n. 4, 20121, Milano
tel: +39 02 303 15126 fax: +39 02 407 46075

P.IVA, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale n. 11514340964; REA n. 2608685

stewarteu.com

Stewart Title Europe Ltd è una compagnia assicurativa autorizzata dalla Malta Financial Services Authority. Registrata a Malta al n. C 97240. Sede legale Junction Business Centre, 1st Floor, Sqaq Lourdes, St Julian's SWQ 3334 Malta.

Al fine di modificare la presente Polizza, la medesima dovrà essere debitamente sottoscritta dal Presidente, da un Vicepresidente, dal Segretario, da un Vicesegretario o da un funzionario o un firmatario debitamente autorizzati della Compagnia.

13. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Nel caso in cui una qualsiasi disposizione di cui alla presente Polizza dovesse risultare invalida o inefficace ai sensi delle leggi applicabili, la disposizione inficiata si considererà come non apposta, mentre ogni altra disposizione compatibile con la normativa applicabile rimarrà pienamente valida ed efficace. In tal caso, le parti negozieranno in buona fede per sostituire la disposizione invalida o inefficace con una disposizione/i o alternativa/e.

14. IMPOSTE E TASSE

Tutte le imposte e tasse, presenti e future, dovute in relazione alla presente Polizza saranno a carico del Contraente.

15. INVIO DI COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni scritte da effettuarsi alla Compagnia ai sensi della Polizza dovranno recare il numero di riferimento della presente Polizza e dovranno essere inviate con raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:

di ricevimento al seguente indirizzo:

Heca Unipersonale S.r.l.,

Via Roma, 42/b

66026 – Ortona (Ch),

All'attenzione di: Legale Rappresentante e anticipati via email a Heca Unipersonale S.r.l. al seguente indirizzo:

donazione@hecamga.it.

16. LEGGE APPLICABILE

La presente Polizza è regolata dalla legge italiana.

17. DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il premio e l'Indennizzo di cui alla presente Polizza sono calcolati sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente. Il Contraente, sottoscrivendo la presente Polizza, attesta che le dichiarazioni rese in relazione a qualsiasi fatto o circostanza alla Data della Polizza sono complete, veritiere e corrette e che il Contraente è responsabile della relativa completezza, veridicità e correttezza in conformità agli artt. 1892 e 1893 c.c..

Stewart Title Europe Ltd

Succursale italiana, Via G. Mengoni n. 4, 20121, Milano
tel: +39 02 303 15126 fax: +39 02 407 46075

P.IVA, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale n. 11514340964; REA n. 2608685

stewarteu.com

Stewart Title Europe Ltd è una compagnia assicurativa autorizzata dalla Malta Financial Services Authority. Registrata a Malta al n. C 97240. Sede legale Junction Business Centre, 1st Floor, Sqaq Lourdes, St Julian's SWQ 3334 Malta.

Fatto salvo quanto precede e i rimedi esperibili dalla Compagnia ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c.c. in caso di dichiarazioni inesatte, non saranno azionabili dalla Compagnia i rimedi previsti dall'art. 1898 c.c. in caso di aggravamento del rischio dovuto al verificarsi di un cambiamento delle circostanze successivamente alla Data di Polizza.

[data]

[Contraente]

Le seguenti clausole della Polizza sono specificamente approvate dal Contraente ai fini degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile:

Articolo 6 (*Esclusioni*)
Articolo 7 (*Comunicazioni a carico dell'Assicurato e del Contraente*)
Articolo 8 (*Resistenza in giudizio, collaborazione dell'Assicurato*)
Articolo 9 (*Limitazione di responsabilità*)
Articolo 11 (*Surrogazione e Rivalsa*)

[data]

[Contraente]

Stewart Title Europe Ltd
Succursale italiana, Via G. Mengoni n. 4, 20121, Milano
tel: +39 02 303 15126 fax: +39 02 407 46075

P.IVA, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale n. 11514340964; REA n. 2608685

stewarteu.com

Stewart Title Europe Ltd è una compagnia assicurativa autorizzata dalla Malta Financial Services Authority. Registrata a Malta al n. C 97240. Sede legale Junction Business Centre, 1st Floor, Sqaq Lourdes, St Julian's SWQ 3334 Malta.